

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 luglio 2003.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Buttiglione, Cè, Cicu, Contento, Caronella, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tortoli,

Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

D'AGRÒ « Disposizioni interpretative in materia di esclusione dei fabbricati rurali dall'imposta comunale sugli immobili » (4184);

CIMA: « Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (4185);

LANDI DI CHIAVENNA ed altri: « Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo » (4186).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

X Commissione (Attività produttive):

PAGLIARINI ed altri: « Disposizioni per la valorizzazione e il sostegno dei locali

storici » (3993) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive):

FIORONI ed altri: « Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile, incentivare il commercio equo e solidale e promuovere la responsabilità sociale delle imprese » (3892) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e VIII (Ambiente):

FALSITTA ed altri: « Delega al Governo in materia di fiscalità etica e di promozione dello sviluppo sostenibile » (4130) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2003 ha trasmesso – ad integrazione della decisione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 2002 (doc. XIV, n. 3), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 30 giugno 2003 – le decisioni e le annesse relazioni sui rendiconti generali delle regioni Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio finanziario 2002.

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 17 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 176).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 14 luglio 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Carla CASTELLANI ed altri n. 9/3200-bis/93, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente i finanziamenti relativi all'edilizia sanitaria e Arnaldo MARIOTTI ed altri n. 9/3905/11, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 2003, concernente le misure volte ad escludere dal disavanzo degli enti locali le spese connesse all'esercizio di funzioni statali.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 21 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, il bilancio consuntivo sull'at-

tività svolta dall'istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), per l'anno 2002. (doc. XXXV-ter, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione per gli anni 2001 e 2002, sull'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (doc. LXXX-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE
DEI CONFLITTI DI INTERESSI (APPROVATO DALLA CAMERA E
MODIFICATO DAL SENATO) (1707)**

(A.C. 1707 - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'incompatibilità da *status*, nel senso che si è incompatibili per il solo fatto di trovarsi in una condizione data, che obbliga a scegliere. Un'incompatibilità, quindi, definita *a priori*, che determina inevitabilmente una scelta rigorosa, conforme alla nostra tradizione normativa. L'elenco presente all'articolo 2 comprende ogni tipo di impiego o incarico pubblico, ogni tipologia di lavoro privato, di attività professionali, incarichi, funzioni;

dalla lista si esclude, però, una categoria: gli imprenditori che non esercitano cariche di gestione e sono, quindi, meri proprietari;

nel corso dell'esame del disegno di legge, a difesa di tale scelta, si è affermato che colui che sia incompatibile, secondo l'articolo 2, può recuperare lo *status quo ante*, non subendo, dunque, un danno irreversibile, a differenza dell'imprenditore che dovesse privarsi della proprietà;

è falso che i soggetti considerati incompatibili, secondo il disegno di legge in esame, subiscano danni reversibili: un rettore o un preside non recuperano la propria

carica, un professore non recupera il suo insegnamento, un dirigente non ritrova le sue funzioni, un professionista non ritrova la sua clientela. Evidentemente il danno c'è ed è costituito da un sacrificio non ristorabile, al contrario dell'imprenditore meramente proprietario che cumula carica di governo e titolarità della proprietà;

è evidente come si tratti di una disciplina pienamente lesiva del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 1707-C.

n. 1. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Rizzo, Buemi, Pisicchio, Amici, Boccia, Montecchi.

(A.C. 1707 - Sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo 1.

(A.C. 1707 – Sezione 3)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 1.***(Ambito soggettivo di applicazione).*

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

(A.C. 1707 – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 2.***(Incompatibilità).*

1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti

alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;

d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;

e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;

f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.

2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla disciplina dettata

dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Incompatibilità).

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nello svolgimento del proprio incarico.

2. 3. Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , ad esclusione fino alla fine della lettera.

2. 4. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Giordano.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di gestione.

2. 5. Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o in attività di rilievo imprenditoriale.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere la seguente lettera:

c-bis) esercitare attività imprenditoriali.

2. 1. Bressa, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di rilievo imprenditoriale *con la seguente:* imprenditoriali.

2. 6. Mascia, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) esercitare attività imprenditoriali.

2. 7. Mascia, Giordano.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: in materie connesse con la carica di governo.

2. 8. Mascia, Giordano.

Sopprimere il comma 2.

***2. 2.** Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Sopprimere il comma 2.

***2. 9.** Mascia, Giordano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il titolare di cariche di governo che risulta essere imprenditore individuale o azionista di quote superiori al 10 per cento di società di capitale provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile. Non possono essere nominati institori i coniugi o i parenti entro il secondo grado

dei titolari di cariche di governo di cui al comma 2 dell'articolo 1. I nominativi degli institori devono essere comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. 10. Mascia, Bressa, Boato, Leoni, Giordano.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.

2. 11. Mascia, Giordano.

(A.C. 1707 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Conflitto di interessi).

Al comma 1, dopo la parola: partecipa aggiungere le seguenti: in maniera attiva o passiva attraverso atti o la loro omissione.

3. 1. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 1, dopo la parola: partecipa aggiungere le seguenti: in maniera attiva o passiva.

3. 2. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: un atto dovuto aggiungere le seguenti: come la partecipazione o la non partecipazione o la rinuncia a partecipare all'organo di governo,

3. 4. Mascia, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: e preferenziale sul patrimonio con le seguenti: sulle attività.

3. 3. Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Al comma 1, dopo le parole: specifica e aggiungere la seguente: non,.

3. 5. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 1, dopo la parola: preferenziale aggiungere le seguenti: e non,.

3. 6. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

(A.C. 1707 – Sezione 6)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.**

*(Abuso di posizione dominante
e ipotesi di responsabilità).*

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Resta, altresì, fermo il divieto di atti o comportamenti aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.

4. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 4.**

*(Abuso di posizione dominante e ipotesi
di responsabilità).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: In particolare il divieto*

riguarda la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante costituita dal superamento dei vincoli posti in essere dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. 7. Mascia, Giordano.

Al comma 3, dopo le parole: avvalendosi di atti aggiungere le seguenti: o di comportamenti omissivi o commissivi.

4. 1. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

Al comma 3, sostituire le parole: titolare di cariche di governo con le seguenti: governo o dai suoi componenti, anche qualora il titolare di cariche di cui all'articolo 1, comma 2, non abbia partecipato all'adozione di tale atto.

4. 2. Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni.

Al comma 3, sostituire le parole da: facente capo fino a: coniuge o ai con le seguenti: partecipata direttamente o indirettamente dal titolare medesimo, dal coniuge e dai.

4. 3. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Al comma 3, sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.

4. 8. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 3, dopo le parole: quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 2359 del codice civile e.

4. 4. Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

Al comma 4, sostituire la parola: vigenti con le seguenti: previste dall'ordinamento vigente.

4. 5. Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare entro venti giorni dalla effettuazione ogni operazione relativa a valori mobiliari, quotati o non quotati posti in essere, sui mercati finanziari, italiani o esteri, direttamente o indirettamente da se stesso o dai suoi parenti entro il secondo grado.

4. 6. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Lettieri.

(A.C. 1707 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge sussistenti alla data di assunzione della carica.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le modalità di cui agli articoli 6 e 7.

6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Dichiarazione degli interessati).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale. Le

stesse dichiarazioni sono rese dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado.

5. 1. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui, direttamente o indirettamente, detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, o il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale.

5. 2. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 siano titolari; trasmettono altresì l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona.

5. 3. Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

5. 15. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 2, dopo le parole: partecipazioni azionarie aggiungere le seguenti: , nonché, con riferimento a quanto disposto

dall'articolo 2, comma 1, lettere *d), e) e f)*, tutti i dati relativi alle attività professionali e agli impieghi esercitati o ricoperti, indipendentemente dalla sua valutazione circa la loro idoneità a configurare conflitto di interesse con la carica pubblica ricoperta.

5. 4. Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

Al comma 2, dopo le parole: partecipazioni azionarie aggiungere le seguenti: direttamente o indirettamente possedute.

5. 6. Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo.

Al comma 2, dopo le parole: partecipazioni azionarie aggiungere le seguenti: possedute anche per interposta persona.

5. 5. Boato, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Al comma 2, dopo la parola: detenute aggiungere le seguenti: , direttamente o indirettamente,

5. 8. Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Al comma 2, dopo la parola: detenute aggiungere le seguenti: , anche per interposta persona,

5. 7. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

Al comma 2, dopo la parola: detenute aggiungere le seguenti: , nonché gli impieghi e le attività professionali esercitati,

5. 9. Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o le attività economiche di cui il titolare di cariche di governo controlli, anche indirettamente, la gestione, ovvero

di cui abbia controllato, anche indirettamente, la gestione nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

5. 10. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e le imprese o società su cui si esercita il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o su cui si esercita un'influenza notevole, anche indirettamente.

5. 11. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 3, dopo le parole: anche elettronica *aggiungere le parole:* , nonché della raccolta pubblicitaria.

5. 12. Leoni, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Boato, Buemi.

Al comma 3, sopprimere le parole: e quando i dati patrimoniali sono attinenti a tali settori.

5. 13. Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Al comma 6, sostituire le parole: secondo grado *con le seguenti:* terzo grado.

5. 14. Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo.

(A.C. 1707 - Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle

situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.

4. È fatto salvo l'obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento

dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.

7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero le imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongono in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

9. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1, 3 e 5, o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 8, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella segnalazione sono indicati i contenuti della situazione di privilegio, gli effetti distorsivi realizzatisi sul mercato e, in generale, le conseguenze di tale situazione di privilegio, nonché le eventuali sanzioni inflitte alle imprese.

10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi).

Al comma 2, sostituire le parole da: provvedono fino a: conto della con le seguenti: sono tenuti all'adozione degli atti di cui al comma 1, a.

6. 1. Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole: tenendo conto della, con le seguenti: in ottemperanza alla.

6. 2. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

Al comma 3, sostituire le parole: e preferenziale sul patrimonio con le seguenti: sulle attività.

6. 3. Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni.

Al comma 3, dopo le parole: specifica e aggiungere la seguente: non,.

6. 4. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 3, dopo la parola: preferenziale aggiungere le seguenti: e non,.

6. 5. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 3, dopo la parola: patrimonio aggiungere le seguenti: e sulle partecipazioni azionarie.

6. 6. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

6. 7. Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Quando una impresa riferibile al titolare della carica di governo ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, o al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, pone in essere comportamenti diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato diffida l'impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive. Nel caso in cui il vantaggio sia stato comunque conseguito, ferma restando la nullità degli atti posti in essere dall'impresa e degli atti alla cui formazione ha partecipato il titolare della carica di governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato irroga all'impresa una sanzione pecuniaria correlata alla gravità del comportamento e determinata in misura compresa tra il doppio e il triplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

6. 8. Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: Quando l'impresa fino a: situazione di conflitto con le seguenti: Quando alle imprese di cui al comma 1, derivano vantaggi da atti adottati in situazione di conflitto di interessi.

6. 9. Pisicchio, Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: Quando l'impresa fino a: situazione di conflitto con le seguenti: Quando alle imprese riferibili ai titolari di cariche di governo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado, ovvero alle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, derivano vantaggi da atti adottati in situazioni di conflitto di interessi.

6. 10. Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: , e vi è prova che chi ha agito conosceva tale situazione di conflitto.

6. 11. Rizzo, Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio.

Al comma 8, secondo periodo, dopo la parola: comportamento aggiungere le seguenti: ovvero alla distorsione del mercato indotto da tale comportamento.

6. 12. Zeller, Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: e commisurata nel massimo al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

6. 13. Bressa, Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Pisicchio, Rizzo, Zeller.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: nel massimo al aggiungere le seguenti: doppio del.

6. 14. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o, nei settori della comunicazione, la sospensione temporanea o definitiva della concessione, dell'autorizzazione o della licenza a trasmettere.

6. 15. Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano.

Al comma 9, sostituire le parole: ai commi 1, 3 e 5 con le seguenti: alla presente legge.

6. 16. Leoni, Boato, Buemi, Mascia, Picchio, Rizzo, Zeller, Bressa.

(A.C. 1707 – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

(Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerta che le imprese che agiscono nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e che fanno capo al titolare di cariche di governo, al coniuge e ai parenti entro il secondo grado, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non pongano in essere comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e

alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le procedure, si avvale dei poteri ed applica le sanzioni previsti dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Si applicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i commi 4, 5 e 7 dell'articolo 6.

3. In caso di accertamento di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni diffida l'impresa a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni infligge all'impresa che ha sostenuto in modo privilegiato il titolare di cariche di governo le sanzioni previste dalle disposizioni legislative richiamate al comma 1. Le sanzioni pecuniarie ivi previste sono aumentate sino a un terzo, in relazione alla gravità della violazione.

4. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1 o della eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando l'impresa che agisce nel settore delle comunicazioni ha posto in essere i comportamenti di cui al comma 1. Nella segnalazione sono indicati i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo nell'esercizio delle sue funzioni, le misure correttive che si è intimato di porre in essere, le conseguenze della situazione di privilegio e le eventuali sanzioni inflitte.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dalla presente legge, nonché le opportune modifiche organizzative interne.